



Università degli
Studi di Udine

Accordo di contrattazione decentrata

N. 1 del 18 gennaio 2000

Oggetto: **accordo per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ed assicurare il funzionamento dei servizi universitari in caso di sciopero del personale tecnico-amministrativo.**

Tra le parti

così costituite:

- Commissione di parte pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento generale d'ateneo
- Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto università (R.S.A.)

Dopo ampia discussione

VISTA la legge 1 giugno 1990 n. 146;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 21 maggio 1996;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ad assicurare il funzionamento dei servizi universitari in caso di sciopero del personale tecnico-amministrativo vengono individuati i seguenti servizi essenziali:

Istruzione Universitaria:

- Esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art.1 della L.341/90.
- Procedure di immatricolazione ed iscrizione a corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore ad un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione.
- Certificazioni per il rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini.

Contingente minimo: in genere non necessario in quanto la durata massima dello sciopero non può superare i due giorni consecutivi (ex art. 3 c.3 p.to a)

e le prestazioni possono essere rese in altri giorni lavorativi. In ogni caso il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.

Deve comunque essere garantito il rispetto delle scadenze e dei servizi minimi previsti per legge. In tal caso il contingente minimo riguarda le unità di personale minime necessarie e sufficienti a garantire il rispetto delle scadenze su indicazione del responsabile della struttura interessata.

Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- Servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'Ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso.

Contingente minimo: n.1 portiere e n.1 operatore di centralino (ove esistente) per ogni polo o plesso ivi compresi quelli decentrati (centri polifunzionali, sedi staccate, ecc.), n. 1 addetto alla segreteria del Rettorato, n. 1 addetto alla Direzione Amministrativa.

Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante:

- Salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse.
- Individuazione dei processi critici da parte dei Responsabili delle strutture.

Contingente minimo: equivalente ai giorni festivi.

- Salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato:
- Dichiarazione motivata del responsabile dell'esperimento dell'esigenza inderogabile di svolgimento dell'esperimento e indicazione del contingente minimo necessario.

Contingente minimo: equivalente ai giorni festivi, se non diversamente richiesto dal Responsabile dell'attività.

- Cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.
- Individuazione delle cure non rinviabili da parte dei responsabili delle attività.

Contingente minimo: stesso assetto dei periodi festivi prolungati (maggiore o uguale a 3 giorni).

Protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell'ambiente e del territorio:

- Raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi.

Contingente minimo: in genere non necessario in quanto la durata massima non può superare i due giorni consecutivi (ex art. 3 c.3 p.to a). Deve comunque essere garantito il rispetto delle scadenze di legge. In tal caso il contingente minimo riguarda: il responsabile del servizio ecologia e il/i

referenti dei dipartimenti per la gestione dei rifiuti interessati dalla scadenza.

- Attività richieste nei casi di emergenza delle competenti autorità

Contingente minimo: servizio di reperibilità CESA, i portieri delle varie portinerie aventi funzione di presidio dell'emergenza svolgono anche funzione di addetto locale per le emergenze.

Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- Attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari.
- Interventi urgenti di manutenzione degli impianti

Contingente minimo: n.2 operatori della Sezione impianti

Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge

Contingente minimo: in genere non necessario in quanto la durata massima dello sciopero non può superare i due giorni consecutivi (ex art. 3 c.3 p.to a) e non può essere proclamato nei giorni del pagamento degli stipendi (ex art. 3 c.4) le prestazioni possono essere rese in altri giorni lavorativi.

Deve comunque essere garantito il rispetto delle scadenze e dei servizi minimi previsti per legge. In tal caso il contingente minimo riguarda le unità di personale minime necessarie e sufficienti a garantire il rispetto delle scadenze su indicazione del responsabile della struttura interessata.

ART. 2

I contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero, appartengono a tutte le qualifiche funzionali ed a tutti i profili professionali del personale tecnico amministrativo e verranno individuati all'occorrenza in occasione dell'indizione dello sciopero. Ciascun contingente adibito al servizio essenziale garantito, è scelto con il criterio della rotazione e non può superare il 50% del personale in servizio presso la struttura individuata come servizio essenziale.

ART. 3

Il personale che forma i contingenti è scelto, di norma, tra quello addetto al funzionamento del servizio essenziale garantito.

I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei suddetti contingenti vengono comunicati alle R.S.U. ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere, ove sia possibile, la sostituzione.

Il presente contratto ha validità fino alla stipula del successivo contratto collettivo di comparto.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione di parte pubblica

La Parte sindacale

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data: 20 gennaio 2000

[◀◀Indice](#)
